

OPZIONE DI VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

L'art.4.bis della L 459/01, come inserito dalla L. 6 Maggio 2015 n. 52, prevede il diritto di voto per corrispondenza nella Circoscrizione estera degli elettori temporaneamente all'estero (per un periodo non inferiore ai 3 mesi) per le elezioni politiche ed il referendum, previa espressa opzione valida per un'unica consultazione.

L'opzione deve essere trasmessa al comune di residenza per posta, o per telefax, posta elettronica o recapitata a mano da personale diversa dall'interessato entro la data del **26 APRILE 2017**, la stessa deve essere redatta in carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido e deve contenere l'indirizzo estero esatto cui va inviato il plico postale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4.bis, resa ai sensi degli art 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000.